

TI_GERICHTE 12.1996.208 vom 18. März 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-03-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1996.208_d19960318

FR: TI_GERICHTE 12.1996.208 du 18 mars 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1996.208 del 18 marzo 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 47

III 67; Rep . 1982 p. 410); che nel caso di specie è pacifico che la decisione 10 novembre 1992 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, emessa in una causa a procedura sommaria del valore di fr. 3'636'000.- era impugnabile con il mezzo ordinario dell'appellazione (art. 388 cpv. 1 CPC; Rep . 1982 p. 410), come del resto è pacifico che l'appello, tempestivamente inoltrato il 20 novembre 1992, è stato respinto il 4 giugno 1993, con comunicazione alla parte attrice in data 25 giugno 1993; che, tenuto conto dei principi dottrinali e giurisprudenziali esposti in precedenza, è perciò chiaro che il termine per l'inoltro della causa di disconoscimento del debito ha iniziato a decorrere il 26 giugno 1993 ed è inderogabilmente scaduto il 5 luglio 1993; che in data 5 luglio 1993 l'attore ha effettivamente provveduto ad inoltrare una causa di disconoscimento del debito, causa che è però stata stralciata dai ruoli nel marzo 1996, per motivi che non è qui necessario menzionare; che, il termine di 10 giorni per l'inoltro dalla causa di cui all'art. 83 cpv. 2 essendo nel frattempo spirato, la nuova petizione 27 giugno 1996 era ed è ampiamente tardiva; che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, il fatto che la nuova petizione sia stata inoltrata prima che lo stralcio della precedente causa fosse cresciuto in giudicato, non ha come conseguenza la salvaguardia del termine di 10 giorni di cui all'art. 83 cpv. 2 LEF, lo stesso essendo a quel momento già ampiamente scaduto; che l'appellante non può nemmeno richiamarsi all'art. 139 CO -e del resto egli neppure menziona tale eventualità- per sostenere la tempestività dell'allegato 27 giugno 1996, l'assegnazione del termine supplementare di cui all'art. 139 CO (che in tal caso sarebbe però stato di soli 10 giorni) potendo entrare in linea di conto unicamente nel caso in cui la causa di disconoscimento di debito era stata mal introdotta (Gilliéron , op. cit., p. 157; DTF 109 III 49; JdT 1985 II 85; IICCA 16 dicembre 1994 in re F. SA/A. SA, 3 aprile 1995 in re A.&G. B. Snc/ I. SA, 18 marzo 1996 in re R./A.), ciò che però non è palesemente il caso nella presente fattispecie; che il giudizio pretorile viene pertanto confermato, mentre l'appello -che si rivela così del tutto infondato già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC- deve conseguentemente essere respinto; che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 28 ottobre 1996 di _____ è respinto . II. Le spese della procedura d'appello consistenti in a) tassa di giustizia fr. 380.- b) spese fr. 20.- Totale fr. 400.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale

d'appello Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.